



Emanata l'attesa circolare sulla “rottamazione” delle cartelle: definibili i carichi contenenti solo sanzioni

9 MARZO 2017





È stata emanata ieri sera la [Circolare 8 marzo 2017, n. 2/E](#), contenente chiarimenti sulla disciplina dettata per la [definizione agevolata dei ruoli](#), introdotta dall'[art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito con modifiche dalla [legge 1° dicembre 2016, n. 225](#). L'Agenzia precisa, tra l'altro, che sono definibili i carichi contenenti solo somme dovute a titolo di sanzioni, purché le sanzioni siano di carattere amministrativo-tributarie. Anche in questi casi, per poter beneficiare della definizione agevolata, il debitore deve presentare la dichiarazione di adesione alla procedura entro il 31 marzo

2017. Si esaminano i principali aspetti trattati dal documento, che si riferisce esclusivamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dall'Agenzia delle Entrate.

DEFINIZIONE AGEVOLATA dei RUOLI: gli ULTIMI CHIARIMENTI delle ENTRATE

SOMME DOVUTE	<ul style="list-style-type: none"> • Capitale • Interessi • Aggio calcolato in misura proporzionale • Spese dovute all'agente della riscossione per le procedure esecutive e per la notifica degli atti di riscossione
SOMME NON DOVUTE	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie • Interessi di mora
CARICHI ESCLUSI	<ul style="list-style-type: none"> • Crediti non affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2016 • Crediti oggetto di provvedimento di sgravio <p>⚠ Attenzione</p> <p>I carichi si intendono “affidati” quando sono stati trasmessi all'agente della riscossione e di conseguenza sono usciti dalla disponibilità dell'ente creditore. Sul punto, cfr. il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 giugno 2011, n. 99696 (relativamente agli accertamenti esecutivi) e il D.M. 3 settembre 1999, n. 321 (per i carichi iscritti a ruolo).</p> <p>Ruoli telematici</p> <p>Rientrano nell'ambito applicativo della definizione anche i ruoli telematici la cui consegna formale si intende effettuata il 10 gennaio 2017, in quanto sono stati effettivamente trasmessi all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016.</p>
CARICHI SINGOLI	<p>Il debitore può definire singoli carichi tra quelli iscritti a ruolo o affidati nel periodo indicato; quindi non è tenuto a definire tutti i carichi affidati che lo riguardano. Ai fini in esame, per “singolo carico” deve intendersi la singola partita di ruolo; la “partita” costituisce quindi l'unità non frazionabile di riferimento per la definizione. Non è invece possibile definire parzialmente la “partita”, di norma composta da più “articoli di ruolo” (tributi, sanzioni, interessi, ecc.).</p>

DEFINIZIONE AGEVOLATA dei RUOLI: gli ULTIMI CHIARIMENTI delle ENTRATE

CARICHI COSTITUITI SOLO da SANZIONI	Sono compresi nell'ambito applicativo della definizione agevolata.
CREDITI TRIBUTARI SORTI in uno STATO UE (o OCSE)	I relativi carichi sono esclusi dall'istituto in esame. <hr/> <p> Attenzione</p> Stessa conclusione per i carichi derivanti da crediti tributari sorti in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione. <hr/>
SANZIONI AMMINISTRATIVE NON TRIBUTARIE	I relativi carichi sono esclusi dalla definizione agevolata; si tratta delle sanzioni amministrative che non appartengono alla giurisdizione tributaria. Esempi <ul style="list-style-type: none"> • sanzioni di cui all'art. 3, commi 3 e 5, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modifiche dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato); • sanzioni comminate ai soggetti (pubblici e privati) che hanno irregolarmente conferito incarichi a dipendenti pubblici. <p>Sanzioni agli intermediari abilitati</p> Hanno natura tributaria le sanzioni previste nei confronti dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonché agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui agli articoli 7-bis e 39 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché all'art. 1, commi 33 e 34 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Al riguardo, la circolare in commento esclude tuttavia dalla definizione le sanzioni applicabili alle violazioni di cui ai citati articoli 7-bis e 39 del D.Lgs. n. 241/1997 qualora il relativo procedimento di contestazione e irrogazione si sia svolto in base alla normativa previgente alle modifiche decorrenti dal 1° gennaio 2007.
PERFEZIONAMENTO della DEFINIZIONE	La definizione si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute; non rilevano quindi né la presentazione della dichiarazione, né il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale).
CARICHI in CONTENZIOSO	L'impegno a rinunciare non corrisponde alla rinuncia al ricorso (di cui all' art. 44 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). <hr/> <p> Attenzione</p> La definizione resta valida anche nel caso in cui il contribuente non abbia assunto formalmente l'impegno a rinunciare al giudizio in sede di dichiarazione di adesione, ma abbia comunque provveduto a versare quanto richiesto ai fini del perfezionamento della sanatoria. <hr/> <p>Richiesta di rinvio</p> Nel caso in cui il contribuente dichiari di aver aderito alla definizione agevolata e chiedi un rinvio della trattazione della controversia, l'Ufficio "non è opportuno che si opponga", salvo che la richiesta risulti dilatoria. Esempi di richiesta dilatoria: <ul style="list-style-type: none"> • il carico oggetto della controversia tributaria pendente è escluso dalla definizione agevolata; • l'udienza per la trattazione è stata fissata in una data successiva al termine entro il quale il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione; • la dichiarazione è già stata presentata e l'udienza per la trattazione è stata fissata in una data successiva rispetto al termine entro il quale il contribuente è tenuto al pagamento in un'unica soluzione o, in caso di opzione per il pagamento rateale, qualora il contribuente non risulti in regola con i pagamenti

DEFINIZIONE AGEVOLATA dei RUOLI: gli ULTIMI CHIARIMENTI delle ENTRATE

VERSAMENTI
OMESSI o
IRREGOLARI

Nel caso in cui alla data del 24 ottobre 2016 fosse in corso un piano di dilazione, il mancato perfezionamento della definizione può comportare conseguenze differenti. In particolare, a luglio 2017 (data fino alla quale sono sospesi i pagamenti relativi alle rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016):

- **Contribuente ha versato correttamente la prima o unica rata:** la dilazione è automaticamente revocata.
- **Contribuente non ha versato correttamente la prima o unica rata:** la definizione è inefficace e il debito non potrà più essere rateizzato. Sarà comunque possibile riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016.
- **Contribuente non ha versato (oppure ha versato tardivamente o in misura insufficiente) una delle rate diverse dalla prima:** la definizione è inefficace e il debito non può essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione. Non sarà neppure possibile riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione.